

Nota n. 43 del 30 ottobre 2024

Orientamenti dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (*European Securities and Markets Authority, ESMA*) sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nelle denominazioni dei fondi (ESMA34-1592494965-657)

La Consob ha dichiarato all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) la conformità agli “Orientamenti sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nelle denominazioni dei fondi” (ESMA34-1592494965-657).

Gli Orientamenti specificano alcuni criteri per poter utilizzare nel nome degli OICR termini correlati alla sostenibilità, all’ambiente, alla transizione economica, a tematiche sociali o di governance.

La presente nota della Banca d’Italia dà attuazione, per i profili di competenza, agli Orientamenti dell’ESMA che assumono valore di orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella [Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza](#).

Gli intermediari compiono ogni sforzo per conformarvisi, anche secondo quanto disposto dall’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

1. **Destinatari:** gli Orientamenti si applicano ai gestori come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del Testo Unico della Finanza (TUF), in conformità e nei limiti delle norme europee applicabili, del TUF e delle relative disposizioni attuative ⁽¹⁾.
2. **Data:** gli Orientamenti si applicano dal 21 novembre 2024 con riferimento agli OICR istituiti da tale data. Per gli OICR istituiti prima di tale data i gestori hanno a disposizione un periodo transitorio di sei mesi (che si conclude il 21 maggio 2025) per conformarsi ⁽²⁾.
3. **Disposizioni di riferimento:** articolo 14, comma 1, della direttiva 2009/65/CE e articolo 12, comma 1, della direttiva 2011/61/UE; articolo 35-*decies*, comma 1, lett. a), del TUF; Titolo III, Capitolo I e Titolo V, Capitolo I del Regolamento della Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio.
4. **Oggetto:** [“Orientamenti sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nelle denominazioni dei fondi” \(ESMA34-1592494965-657\)](#).

⁽¹⁾ Cfr. Sezione 1, paragrafo 3, degli Orientamenti dell’ESMA, secondo cui le norme ivi contenute rilevano, in particolare, con riferimento alla documentazione relativa ai regolamenti dei fondi OICVM o FIA, inclusi i fondi EuVECA, EuSEF, ELTIF e MMF; cfr. Regolamenti (UE) 345/2013 (EuVECA) e (UE) 346/2013 (EuSEF) e successive modificazioni; Regolamento (UE) 2015/760 (ELTIF) e successive modificazioni; Regolamento (UE) 2017/1131 (MMF) e successive modificazioni; articoli 4-*quinqies*, 4-*quinqies*.1, 4-*quinqies*.2, nonché pertinenti disposizioni della Parte II, Titolo III del TUF e relative norme attuative.

⁽²⁾ Cfr. Sezione 1, paragrafi 4, 5 e 6 degli Orientamenti dell’ESMA.